

HMR CONSULTING Srl

**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs. 231/2001**

Parte Generale

Indice

Premessa – Aggiornamenti Modello	3
Definizioni	4
1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante.....	5
2. Approccio Metodologico.....	6
3. Modello e Codice Etico.....	8
4. Sistema di whistleblowing.....	8
5. Il Modello HMR CONSULTING	9
5.1 La costruzione del Modello HMR CONSULTING	9
5.2 La funzione del Modello	10
5.3 L'adozione del Modello HMR CONSULTING e sue successive modifiche.....	10
5.4 Assetto organizzativo e Modello.....	11
6. I Processi Sensibili di HMR CONSULTING	13
6.1 nei rapporti con la P.A.	14
6.2 reati societari, tra cui i reati di corruzione fra privati.....	15
6.3 reati in materia di Salute e Sicurezza	16
6.4 reati in materia di Riciclaggio e di Autoriciclaggio.....	16
6.5 reati di Criminalità informatica e trattamento illecito dei dati	16
6.6 reati in violazione del diritto d' autore	17
6.7 reati ambientali.....	17
6.8 reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è	
6.9 reati tributari	17
6.10 reati di abuso di mercato	17
6.11 reati contro la personalità individuale	17
7. L'Organismo di Vigilanza (OdV).....	18
7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina e revoca	18
7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	19
7.3 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale	21
7.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie	22
7.5 Raccolta e conservazione delle informazioni	23
8. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello	24
8.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	24
8.2 Informazione ai Consulenti e ai Business Partner	25
9. Sistema disciplinare	25
9.1 Funzione del sistema disciplinare	25
9.2 Misure nei confronti di quadri ed impiegati	26

9.2.1 Sistema disciplinare	26
9.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni	27
9.3 Misure nei confronti dei dirigenti	27
9.4 Misure nei confronti degli Amministratori e di altri soggetti apicali.....	28
9.5 Misure nei confronti dei Sindaci.....	28
9.6 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Business Partner	28
10. Verifiche sull'adeguatezza del Modello.....	28

Premessa – Aggiornamenti Modello

1. Prima versione: Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2025

Definizioni

- “HMR CONSULTING”: HMR CONSULTING S.r.l., società di diritto italiano con sede in Padova;
- “Affiliata” o “Affiliate”: qualsiasi entità, costituita o meno, controllata da (o sotto il comune controllo di) Accenture Plc. Per “controllo” (o sue varianti) si intende la capacità diretta o indiretta di gestire gli affari di altra entità sulla base di un diritto di proprietà, di un rapporto contrattuale o altro.
- “Aree Sensibili”: le aree di attività aziendale ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
- “Capogruppo”: ACCENTURE Plc., società di diritto della Repubblica di Irlanda con sede in Grand Canal Square, 1, Grand Canal Harbour, Dublin 2, IRELAND;
- “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da HMR CONSULTING;
- “Codice Etico”: codice di etica aziendale adottato da HMR CONSULTING;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di HMR CONSULTING sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di HMR CONSULTING (compresi i dirigenti);
- “D.Lgs. 231/2001” o, semplicemente, il “Decreto”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “Gruppo Italiano”: Accenture S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile e le società del Gruppo Accenture presenti in Italia;
- “Gruppo Accenture”: per “Gruppo Accenture” si intende la Accenture Plc., società capogruppo registrata nella Repubblica di Irlanda, e le Affiliate Accenture; per “Affiliata Accenture” si intende qualunque società, dotata di personalità giuridica o meno, che sia controllata esclusivamente o congiuntamente dalla Accenture Plc; ed infine per “controllo” (o sue variazioni) si intende la capacità di dirigere direttamente o indirettamente le attività di un’ impresa in virtù di diritti di proprietà, contratti od a qualunque altro titolo;
- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché gli studi effettuati da Assonime;
- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, tecnica o societaria (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci ecc.);
- “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico/Collegio Sindacale di HMR CONSULTING;
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Business Partner”: controparti contrattuali di HMR CONSULTING, quali ad esempio fornitori, clienti, co-venturer sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Processi Sensibili”: attività di HMR CONSULTING nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (così come è stato integrato finora e come sarà eventualmente integrato in futuro);
- “Società”: HMR CONSULTING S.r.l..

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il Decreto prevede che la normativa si applichi ad una amplissima gamma di destinatari: enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Si deve evidenziare che la natura del nuovo tipo di responsabilità dell'ente, pur definita come "amministrativa", ha forti analogie con la responsabilità penale sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell'ambito del processo penale, sia in quanto essa è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si aggiunge a quest'ultima; infatti l'ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata. Le sanzioni amministrative applicabili all'ente consistono in sanzioni di natura pecuniaria, interdittiva, nella confisca ovvero nella pubblicazione della sentenza.

Il catalogo dei reati-presupposto è suscettivo di implementazione, da parte del legislatore, sia attraverso modifiche dirette nel testo del Decreto sia mediante l'approvazione di testi normativi che dispongano l'applicabilità - integrale o meno - del Decreto a fattispecie di reato ulteriori a quelle attualmente previste. L'Organismo di Vigilanza effettuerà un periodico e attento monitoraggio di possibili evoluzioni normative, al fine di promuovere i necessari aggiornamenti del Modello e dei presidi di controllo in relazione ai nuovi "rischi-reato" ovvero l'adozione di nuovi Protocolli specifici per le nuove aree di rischio-reato.

Sul piano soggettivo, l'Ente risponde se non ha adottato le misure necessarie per impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

Nello specifico, gli artt. 6 e 7 del Decreto, anche al fine di valorizzare la funzione "preventiva" del sistema introdotto, prevedono che l'Ente non risponda dell'illecito se dimostra di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Più in particolare, in ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'Ente non risponde se prova che (art. 6 comma 1 del Decreto):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il relativo aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere svolta a priori (art. 7 commi 1 e 2 del Decreto).

Merita osservare come la mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non costituisca tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

La caratteristica dell'effettività del Modello è legata alla sua efficace attuazione, che richiede (art. 7 comma 4 del Decreto):

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. Approccio Metodologico

Nella predisposizione del presente Modello ci si è ispirati sia alle Linee Guida di Confindustria sia a quelle circolarizzate da Assonime.

La metodologia adottata da HMR CONSULTING prevede la definizione ex-ante del Modello, finalizzato in generale alla promozione di una cultura di organizzazione aziendale volta ad incoraggiare una condotta etica e di un impegno di osservanza della legge e alla prevenzione dei comportamenti illeciti, anche attraverso una preliminare analisi delle attività aziendali per individuare le macro-aree di rischio e la analisi delle procedure e policy implementate al fine di individuare le azioni di controllo in essere. Tale processo sarà oggetto di costante aggiornamento in modo da consentire un maggior affinamento dei suoi risultati.

Tale approccio:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli;
- rende disponibile in tempi brevi un'integrazione all'impianto normativo e metodologico da diffondere all'interno della struttura aziendale, che potrà comunque essere perfezionato nel tempo;
- permette di gestire con una modalità univoca tutte le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle Aree Sensibili.

In definitiva il Modello di HMR CONSULTING è composto da:

- a) la presente Parte Generale

b) i codici di comportamento e le procedure organizzative già in vigore all'interno di HMR CONSULTING e che siano attinenti ai fini del controllo di comportamenti, fatti o atti rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 - tutti disponibili sulla Intranet Aziendale ovvero su supporto cartaceo - tra i quali:

- Statuto sociale;
- Sistema di deleghe interne (poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e poteri delegati in materia di uso della firma);
- Codice Etico del Gruppo Accenture;
- Le procedure aziendali e del Gruppo Accenture, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo Accenture, ed il sistema di controllo della gestione;
- I corsi di formazione del Gruppo Accenture che prevede, a seconda dell'inquadramento aziendale, un catalogo di corsi sia online che in classroom che il dipendente deve necessariamente completare con successo nella tempistica stabilita dalla Società. Le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della Società e del Gruppo;
- Le regole di comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato in HMR CONSULTING e relativo sistema disciplinare;
- Documentazione interna volta a dettare norme comportamentali per i casi di emergenza in tema di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008); attività di valutazione dei rischi e discipline attuative con riferimento a tale normativa.

I codici di comportamento e le procedure sopraelencati, pur non essendo stati emanati esplicitamente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, hanno tra i loro precipi fini il controllo della regolarità, diligenza e legalità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti della Società e, pertanto, contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

c) la Parte Speciale, concernente le specifiche categorie di reato rilevanti per HMR CONSULTING e la relativa disciplina applicabile.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le linee guida di Confindustria e le linee guida Assonime
- i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) interno ad HMR CONSULTING del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;

- infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore / rilevanza delle Operazioni Sensibili.

3. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico, pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al D.Lgs. 231/01.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo Accenture allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che il Gruppo Accenture riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Business Partner, Consulenti e Organi Sociali;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Modello detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per la Società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.

4. Sistema di whistleblowing

Il Gruppo Italiano prevede, all'interno del proprio programma di Etica aziendale, un sistema di segnalazione e relativa gestione delle questioni di natura etica. Detto sistema è stato adeguato alle previsioni della Direttiva (UE) 2019/1937, "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione", che ha anche modificato l'art. 6 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs 231/01.

Pertanto, in linea con il D.lgs 24 del 10 Marzo 2023, il Programma di Etica Aziendale di Accenture, in particolare attraverso la "policy 1000 – Speaking Up and Zero Tolerance for Retaliation", prevede:

- a) La possibilità di segnalare eventuali condotte illecite attraverso la propria linea manageriale; le funzioni Legal ed Human Resources e l'Accenture Business Ethics Helpline.
- b) La possibilità di contattare (oltre ai canali indicati al paragrafo precedente) degli specifici referenti locali, che sono stati identificati nel "Human Resources Lead" per l'Italia e il "Market Unit Legal Director" per ICEG. Il segnalante avrà la possibilità di richiedere un incontro di persona o via e-mail usando anche la funzione di crittografia delle e-mail.
- c) Che chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali istituzionali indicati dalla policy, dovrà indirizzare la segnalazione ricevuta (senza alterazioni) ai referenti indicati dalla policy.

In caso di segnalazioni relative a violazioni del Modello 231, i ricevuti la segnalazione, assicurando la confidenzialità della comunicazione, provvederanno ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della società Accenture coinvolta.

Inoltre, la predetta "policy 1000 – Speaking Up and Zero Tolerance for Retaliation" informa tutti i Destinatari della possibilità di inviare una segnalazione ad un ente esterno (Autorità Nazionale AntiCorruzione – ANAC) nei casi previsti dalla legge e riportati dalla policy 1000.

La tutela tanto del segnalante quanto del segnalato, nonché di ogni soggetto comunque menzionato nella segnalazione, è garantita attraverso il codice disciplinare di Accenture recante azioni disciplinari per gli atti discriminatori o di ritorsione fino al termine del rapporto di lavoro. Lo stesso codice disciplinare prevede sanzioni anche per chi effettua segnalazioni diffamatorie o non in buona fede.

Il sistema di segnalazione sopra descritto è gestito dalla Corporate Investigation di Accenture (funzione indipendente rispetto al management delle entità legali locali del gruppo) che, in base ad un protocollo di gestione delle segnalazioni, inizia l'eventuale attività investigativa del caso e lo comunica ai soggetti competenti per materia e all'Organismo di Vigilanza 231 dell'Entità Legale coinvolta.

5. Il Modello HMR CONSULTING

5.1 La costruzione del Modello HMR CONSULTING

La predisposizione del presente Modello è volta alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate oltre che alle norme in esso contenute anche alle Linee Guida e alle politiche di Gruppo (ad es. Programma di Etica Aziendale e Compliance).

Alla base del Programma di Etica Aziendale e Compliance vi sono tre obiettivi principali:

1. promuovere una cultura aziendale che incoraggi una condotta etica e il rispetto della legge;
2. prevenire, individuare, riferire e indirizzare le comunicazioni di cattive condotte e violazioni di legge; e
3. rispettare gli standard governativi.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, HMR CONSULTING ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per rafforzare la sua *Corporate Governance*, cogliendo al contempo l'occasione per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei Reati.

Successivamente alla sua acquisizione, HMR CONSULTING è entrata a far parte del Gruppo Accenture, ed ha iniziato ad implementare le medesime procedure e sistemi di controllo interno, le Policies e il Codice Etico in vigore nel Gruppo Accenture. I processi aziendali di HMR CONSULTING, inoltre, fanno capo alla gestione delle corporate functions del Gruppo Accenture.

HMR Consulting Srl opera nei settori della progettazione idraulica e civile, delle direzioni lavori pubbliche e private, della sicurezza cantieri e aziendale.

Si descrive qui di seguito brevemente come si è articolato il lavoro di predisposizione del presente Modello.

Le funzioni Legal ed Internal Controls hanno svolto alcune verifiche documentali esaminando lo statuto di HMR CONSULTING, hanno intervistato le funzioni principalmente coinvolte nel processo di integrazione di HMR CONSULTING nei sistemi Accenture.

Detta analisi ha portato alla conclusione che alla Società possa essere applicato un Modello 231 costruito sulla base dei modelli già adottati dal Gruppo Italiano. Il Modello 231 pertanto, si basa, per il momento, su tale valutazione fondata anche sull'esperienza e sulle attività svolte dalle altre società del Gruppo Italiano che hanno già adottato il medesimo Modello 231.

L'analisi dei rischi e l'identificazione dei processi sensibili è un processo in divenire che non si esaurisce con l'adozione del Modello, ma ne accompagna anche successivamente l'attuazione in modo da renderlo rispondente alla complessa realtà aziendale.

Il Modello è attualmente costituito da una "Parte Generale" in cui, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del "Modello" con particolare riferimento:

- alla sua elaborazione ed emissione;
- alle caratteristiche, alle funzioni e ai poteri dell'OdV;
- alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale;
- al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso

e da una "Parte speciale" predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001.

HMR CONSULTING riceve supporto dalle società del Gruppo Accenture, relativamente ad attività fornite dalle funzioni di staff (Corporate Functions).

Pertanto, ai fini del presente Modello, sarà necessaria una stretta interazione con tali funzioni la cui attività è, comunque, continuamente monitorata al fine di verificare l'efficacia del modello HMR CONSULTING Srl.

5.2 La funzione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, non solo consente ad HMR CONSULTING di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di HMR CONSULTING anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire ad HMR CONSULTING di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Business Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

5.3 L'adozione del Modello HMR CONSULTING e sue successive modifiche

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, HMR CONSULTING, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere con l'adozione

del presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2025 e con la medesima delibera ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

Nella predetta delibera, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Analogamente il Sindaco Unico di HMR CONSULTING, presa visione del presente Modello, nella predetta delibera ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali quelle dovute a modifiche della relativa normativa) sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di HMR CONSULTING. Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali (quali adeguamenti alla normativa o allo Statuto o alle mutate caratteristiche organizzative della Società), il Consiglio di Amministrazione delega l’Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dall’Amministratore Delegato.

5.4 Assetto organizzativo e Modello

Il Gruppo Accenture è uno dei maggiori al mondo nel settore del management consulting, dei servizi tecnologici e della gestione di processi aziendali in outsourcing.

Il Gruppo Accenture opera in tutto il mondo con un unico brand e un unico modello di business studiato per permettere di fornire servizi ai clienti nel modo più opportuno su scala mondiale. L’attività del Gruppo Accenture consiste nell’utilizzo delle proprie conoscenze relative al settore delle attività produttive e a quello del business-process, nell’utilizzo della propria expertise nel fornire servizi e nel proprio discernimento e comprensione delle tecnologie esistenti ed emergenti al fine di identificare nuovi business e trend tecnologici e formulare ed implementare soluzioni per i clienti, tutto questo con stringenti vincoli temporali. Il Gruppo Accenture aiuta i propri clienti ad identificare e ad entrare in nuovi mercati, ad aumentare i profitti nei mercati in cui già operano, a migliorare le performance operative e a fornire i loro prodotti e i loro servizi nel modo più efficace e più efficiente.

In particolare, HMR CONSULTING ha per oggetto le seguenti attività:

- studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, nel rispetto della legge 11 febbraio 1994 n° 109 3 successive modificazioni nonché del relativo regolamento di attuazione DPR 21 dicembre 1999 n° 554 nonché nel rispetto di tutte le normative vigenti nel settore. La società potrà altresì acquistare, vendere, gestire beni immobili, nonché provvedere alla loro costruzione, anche con appalti o in partecipazione con terzi sia direttamente che in economia. A titolo secondario e non prevalente la Società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell’organo amministrativo, per l’attuazione dell’oggetto sociale
- attività di consulenza, studio, ricerca, progettazione, direzione di lavori, contabilità, collaudo nei settori dell’ingegneria edilizia, dei trasporti, idraulica, impiantistica elettrica, termomeccanica, acustica, illuminotecnica, energetica, facility management
- effettuazione di rilievi ed indagini sui luoghi d’opera; elaborazione di piani generali urbanistici, dei trasporti, idraulici, illuminotecnici, acustici, energetici, studi di impatto ambientale; l’attività di ricerca e lo studio per lo sfruttamento dell’energia, in ogni sua forma, con particolare riferimento a quella elettrica, termica ed idrica
- attività di consulenza in materia di sicurezza

- attività di coordinamento della sicurezza sia nella fase di progettazione che di esecuzione di lavori
- attività di verifica e certificazione su realtà impiantistiche ed edilizie, con particolare riguardo al contenimento dei consumi energetici ed alla conformità alle normative vigenti
- la prestazione di servizi di assistenza tecnica-amministrativa alle pubbliche amministrazioni ed alle imprese private
- la partecipazione ad attività di project financing
- lo studio, lo sviluppo, la vendita e la commercializzazione di programmi software e delle relative attrezzature di calcolo
- l'acquisizione, l'utilizzo, la vendita e il trasferimento di brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano
- organizzare inchieste, convegni, corsi e centri di studio, pubblicare riviste e libri per la trattazione di questioni tecniche, economiche, burocratiche, etc., nonché promuovere iniziative culturali, professionali, ricreative e sportive
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali
- assumere partecipazioni e interessenze in società ed imprese affini nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 C.C. senza fini di collocamento e il tutto non a titolo principale
- la Società potrà inoltre partecipare a consorzi ed altri raggruppamenti sotto qualsiasi forma
- la Società potrà acquisire, amministrare, gestire, vendere e permutare beni mobili, immobili e diritti immobiliari, partecipazioni e obbligazioni in enti, società e consorzi pubblici e privati costituiti e da costituire, italiani ed esteri, il tutto a scopo di investimenti e non di collocamento e non nei confronti del pubblico, in ossequio al disposto delle leggi in materia e nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali
- la Società potrà compiere ricerche di mercato ed elaborazione dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), industriali, finanziarie (queste ultime solo se esercitate in forma non prevalente e non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che risultino connesse ovvero strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale
- la produzione di energia anche tramite pannelli solari, pannelli fotovoltaici, impianti di cogenerazione ed impianti eolici in genere, anche tramite lo scambio sul posto, il ritiro dedicato o in base alla regolamentazione dei certificati verdi; la commercializzazione e la distribuzione dell'energia prodotta o acquistata
- tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ed iscritti ai collegi ordini o albi professionali. In particolare, le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

Al fine di identificare i processi considerati sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi dei rischi aziendali.

La Corporate Governance della Società è basata sul modello tradizionale di seguito illustrato:

- **Assemblea dei Soci**, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;

- **Consiglio di Amministrazione**, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all'Assemblea;
- **Amministratore Delegato**, investito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della società.
- **Sindaco Unico/Collegio Sindacale**, cui spetta oltre a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto, il compito di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in generale sulla corretta rappresentazione dei fatti di gestione da parte della Società;

La struttura organizzativa della Società, inoltre, è ispirata al principio della separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le strutture operative e quelle di controllo: qui di seguito vengono descritti i principi previsti a fondamento dei protocolli del Modello aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto. Questi principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di policies/procedure/norme**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità**: ogni operazione relativa ad Operazioni Sensibili deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento della Operazione Sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Le attività a rischio possono essere distinte in due categorie: a) "Operazioni Sensibili", che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato; b) "Attività Strumentali", che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente Sensibili, supportano la realizzazione del Reato, costituendone, quindi, una modalità di attuazione.

La Società ha attribuito ad alcuni soggetti poteri di ordinaria amministrazione della Società, anche nel rispetto della applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Ogni operazione relativa alle Attività Sensibili deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'Attività Sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. I Processi Sensibili di HMR CONSULTING

In considerazione dell'area di attività, orientata a fornire servizi ad Accenture S.p.a. e/o a terzi, dove richiesto in raggruppamento temporaneo di impresa con Accenture SpA., dall'analisi dei rischi condotta da HMR CONSULTING ai fini del D. Lgs. 231/2001 è emerso che i Processi Sensibili riguardano principalmente:

- a) le relazioni con la P.A. incluso la gestione del contenzioso e rapporti con l'autorità giudiziaria;
- b) i reati societari, tra cui i reati di corruzione tra privati;
- c) i reati in materia di salute e sicurezza;
- d) i reati in materia di riciclaggio e di autoriciclaggio;
- e) i reati in materia di Criminalità informatica e trattamento illecito dei dati;
- f) i reati in violazione del diritto d'autore;
- g) i reati ambientali;
- h) i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- i) reati tributari;
- j) i reati di abuso di mercato;
- k) i reati contro la personalità individuale.

Il rischio relativo alle altre tipologie di reati appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. In particolare, nella realtà aziendale di HMR CONSULTING le attività sensibili – anche strumentali – risultano principalmente le seguenti:

6.1 nei rapporti con la P.A.

- Adempimenti fiscali, rapporti con l'amministrazione tributaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti e contenzioso tributario;
- Gestione degli adempimenti e delle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali in occasione di ispezioni e accertamenti;
- Gestione Acquisti di beni e servizi e assegnazione dei contratti a sub-fornitori (per servizi utilizzati nei contratti);
- Gestione e selezione del personale con particolare evidenza alle operazioni di acquisizione di ramo d'azienda;
- Gestione dei rapporti con enti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza, l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- Acquisizione di nuovi contratti tramite partecipazione a trattativa privata;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), nomina dei legali e coordinamento della loro attività
- Gestione del contenzioso tributario;
- Gestione amministrativa del personale dipendente (pur se ad oggi è affidata ad Accenture Spa l'esecuzione materiale di tali adempimenti);

- Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy;
- Attività di promozione dei servizi e dell'immagine aziendale e di sviluppo/individuazione di nuove opportunità di business
- Licenze, autorizzazioni, concessioni e similari
- Gestione della documentazione inerente la partecipazione a gare pubbliche
- Gestione eventi (sportivi, culturali, ...) e meeting, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni con finalità informative e promozionali
- Donazioni e liberalità
- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Costituzione di RTI
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

6.2 reati societari, tra cui i reati di corruzione fra privati

- Redazione del bilancio d'esercizio;
- Gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società (rapporti con investitori istituzionali, comunicati price sensitive);
- Operazioni relative al capitale sociale.

In particolare, i principali processi sensibili – anche strumentali – per il reato Corruzione fra privati (art. 2635 comma 3 c.c.), sono i seguenti:

- Acquisizione nuovi contratti con clienti terzi;
- Gestione dei rapporti e adempimenti con clienti in fase di esecuzione del contratto;
- Gestione eventi (sportivi, culturali, ...) e meeting, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni con finalità informative e promozionali;
- Donazioni e liberalità;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Operazioni straordinarie (acquisizioni di azienda o rami d'azienda, o di partecipazioni).

Per il reato Corruzione fra privati, oltre ai processi sensibili sopra indicati, sono stati individuati anche i seguenti processi, che possono risultare strumentali per la commissione del reato:

- Gestione Acquisti di beni e/o servizi, tra cui a titolo esemplificativo, contratti con fornitori (per servizi o prodotti utilizzati nei contratti sui clienti), con consulenti e collaboratori, anche in qualità di business development;
- Costituzione di RTI;

- Attività relative alla gestione e selezione del personale.

6.3 reati in materia di Salute e Sicurezza

Tutte le attività dei dipendenti di HMR CONSULTING che possono essere svolte presso i locali della società o presso i locali dei clienti presso i quali i dipendenti di HMR CONSULTING operano.

In particolare, nell'ambito del processo di Gestione della politica aziendale in materia di salute e sicurezza, processo che può risultare strumentale per la commissione del reato, sono state individuate le seguenti attività quali potenziali fonti di criticità:

- attribuzione di nomine e deleghe formali in materia di salute e sicurezza;
- valutazione dei rischi, predisposizione e aggiornamento del DVR;
- valutazione dei rischi presso i siti dei clienti;
- valutazione dello stress da lavoro correlato;
- formazione e informazione del personale.

6.4 reati in materia di Riciclaggio e di Autoriciclaggio

- I rapporti con clienti, fornitori e Business Partner a livello nazionale e transnazionale;
- I flussi finanziari in entrata;
- I rapporti infragruppo;
- Attività area Tax & Finance: presidi di tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria; presidi di controllo contabile; gestione delle operazioni di natura non ordinaria (operazioni sul capitale sociale, acquisizioni, fusioni, scissioni, conferimenti, joint ventures, etc.); rapporti con la Società di Revisione; rapporti economici e fatturazioni intercompany, con focus sulla definizione dei prezzi di trasferimento di beni e/o servizi; presidi a tutela di regolarità e veridicità delle dichiarazioni fiscali;
- Attività Gare e Appalti;
- Gestione Data Protection.

6.5 reati di Criminalità informatica e trattamento illecito dei dati

- Tutte le attività del personale di HMR CONSULTING Srl che riguardano il trattamento di dati informatici dei clienti;
- Tutte le attività del personale di HMR CONSULTING Srl che riguardano il trattamento di dati informatici dei dipendenti.

6.6 reati in violazione del diritto d' autore

- Tutte le attività del personale di HMR CONSULTING Srl che riguardano l'utilizzo di SW e/o banche di proprietà altrui, coperte da Licenze d'uso o diritti d'autore.

6.7 reati ambientali

- Tutte le attività del personale di HMR CONSULTING Srl che riguardano la raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

6.8 reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- La gestione dell'ingresso relativo al personale Accenture proveniente da paesi al di fuori dell'Unione Europea per lo svolgimento di servizi per HMR CONSULTING sul territorio italiano;
- Assunzioni o ingaggio da parte di HMR CONSULTING di cittadini provenienti da paesi al di fuori dell'Unione Europea per lo svolgimento di servizi sul territorio italiano.

6.9 reati tributari

- Attività dichiarative/Tax Compliance – Attività inerenti la predisposizione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi, sul valore aggiunto o relativi ad altri adempimenti tributari;
- Relazioni Intercompany - Attività inerenti la gestione di contratti, incassi, pagamenti e dichiarazioni relative ai rapporti commerciali tra le società appartenenti al Gruppo Accenture;
- Ciclo attivo – Attività inerenti la vendita di beni o servizi forniti dalla Società;
- Ciclo passivo – Attività inerenti l'acquisto da parte della Società di beni o servizi;
- Contabilità generale – Attività inerenti la contabilità degli eventi aziendali;
- Payroll – Attività inerenti la gestione delle paghe e dei contributi dei dipendenti della Società.

6.10 reati di abuso di mercato

- I rapporti con Società clienti che emettono strumenti finanziari quotati.

6.11 reati contro la personalità individuale

- Selezione, assunzione delle risorse umane;

- Gestione delle risorse umane – note spese e trasferte;
- Acquisti di beni e servizi, compresi appalti e consulenze.

7. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina e revoca

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere interno alla società (art. 6. 1, b) del D.Lgs. 231/2001) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza è un organo interno caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Tale autonomia presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione ed anche Sindaco Unico/Collegio Sindacale).

Causa di ineleggibilità, a componente dell'organismo di vigilanza, è costituita dalla condanna, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs 231/01 o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Applicando tali principi alla realtà aziendale di HMR CONSULTING e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, il relativo incarico è stato affidato, con la medesima delibera sopra indicata, ad un organo monocratico.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che la suddetta persona è stata riconosciuta come la più adeguata ad assumere il ruolo di OdV, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione.

È pertanto rimesso al suddetto organo il compito di svolgere – in qualità di OdV – le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L'OdV resta in carica per un periodo pari a 3 (tre) esercizi e scade alla data del consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il componente dell'OdV è rieleggibile. La durata della carica è stata scelta per finalità di tipo organizzativo ed il periodo di attività di tale organo è stato omologato con quello del Consiglio di Amministrazione della Società.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV di HMR CONSULTING è supportato dalla funzione Internal Control (di seguito IC) costituito appositamente da Accenture S.p.A. per rafforzare il sistema di controllo interno, nonché a livello globale dal Team di Corporate Investigation. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'IC si confronterà con le funzioni che, di volta in volta, risulteranno coinvolte (per. es. Legal, Finance, HR e Procurement), riporta all'Amministratore Delegato e svolge per conto dell'OdV specifiche verifiche in base al piano di attività periodicamente concordato.

In conformità ai principi di cui al D. Lgs. 231/2001, non è consentito affidare in outsourcing la funzione di OdV. È possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'OdV.

Qualora l'Organismo di Vigilanza sia costituito da più soggetti, i medesimi esercitano i propri poteri decisionali in modo collegiale, prevedendo essi stessi un meccanismo diretto a regolare l'adozione delle decisioni.

La nomina dell'OdV e la revoca dal suo incarico (ad es. in caso violazione dei suoi doveri derivanti dal presente Modello) sono atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di HMR CONSULTING, pur nella totale autonomia ed indipendenza di azione, stante la interrelazione con Accenture SpA derivante dal fatto che alcuni servizi/funzioni aziendali interne sono gestite a livello centralizzato, coordina la propria attività anche con l'Organismo di Vigilanza di Accenture SpA.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Business Partner nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono, altresì, affidati i compiti di:

- rivedere e dare indicazione per l'adozione e supervisionare le procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- predisporre un Piano delle attività e delle verifiche (nel seguito, il "Piano"), nel quale l'OdV indica:
a) tutte le attività di controllo sui processi aziendali che lo stesso Organismo svolgerà nell'anno successivo, anche con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte; b) tempistiche e modalità di esecuzione dei controlli. Il Piano può essere eventualmente incluso in una delle Relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione (v. infra, par. 7.3.) ovvero essere contenuto in un documento separato. In ogni caso, in ciascuna Relazione semestrale l'OdV deve dare atto dei controlli effettuati, delle modalità di esecuzione e dei relativi esiti. In ipotesi di esiti negativi, l'OdV indica nel Piano i miglioramenti da attuare;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da HMR CONSULTING, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi Sociali deputati. In tale contesto, è attribuito all'OdV il potere di commissionare audit esterni, finalizzati all'accertamento della compliance aziendale rispetto alle procedure stabilite nel Modello. Sempre a tale fine, l'OdV può richiedere in piena autonomia – e senza la preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione – l'intervento e il supporto del Team di Corporate Investigation in funzione di ausilio nelle attività di controllo. In ogni caso, l'eventuale richiesta di audit esterni o di intervento e supporto al Team di Corporate Investigation, formulata dall'OdV, è oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione, in occasione della trasmissione della Relazione semestrale dell'OdV al Consiglio di Amministrazione (v. infra, par. 7.3);
- predisporre il Report Flussi Informativi (nel seguito, il "Report"), con cadenza almeno annuale, in cui identificare, in modo organico e sistematico: a) tutti i flussi informativi "attivi", sia in uscita dall'OdV (v. infra, par. 7.3) che in entrata verso l'OdV (v. infra, par. 7.4), con indicazione della valutazione in merito alla quantità e qualità delle informazioni ricevute; b) eventuali flussi informativi "secchi", indicando le iniziative necessarie ad attivarli. Il Report può essere eventualmente incluso in apposita sezione di una delle Relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione (v. infra, par. 7.3) e, in tale caso, deve risultare chiaramente individuato all'interno del documento;

- coordinarsi con il vertice aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo cap. 8);
- coordinarsi con l'IC e con il responsabile Human Resources per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- dare indicazioni all'IC e alla funzione Human Resources, per l'aggiunta dello spazio nell'Intranet di HMR CONSULTING contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, ordinare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello (si rinvia al successivo cap. 7.5);
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre HMR CONSULTING al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Business Partner che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con la funzione Affari Legali) e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello. Nello svolgimento dei propri compiti, l'OdV svolgerà riunioni periodiche, con un numero minimo di incontri pari ad almeno quattro riunioni annuali
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la funzione Affari Legali per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire HMR CONSULTING dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati; con la funzione Human Resources per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- predisporre la Relazione semestrale sull'attività svolta (v. infra, par. 7.3.).

Nello svolgimento dei propri compiti, l'OdV svolgerà riunioni periodiche, con un numero minimo di incontri pari ad almeno quattro riunioni annuali. L'OdV può essere contattato direttamente anche dall'esterno della società all'indirizzo e-mail odv231.hmrconsulting@accenture.com.

I requisiti di autonomia e indipendenza si sostanziano nella posizione che l'OdV deve avere nell'ambito della Società: deve essere garantita, infatti, l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque organo societario o componente della Società (e, in particolare, da parte degli Organi Sociali). Tali requisiti risulteranno rispettati inserendo l'OdV in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il riporto al massimo vertice aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario, inoltre, introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello): il componente dell'OdV potrà, pertanto, essere revocato solo per giusta causa. All'Organismo di Vigilanza sarà applicata de relato la disciplina civilistica prevista per Sindaco Unico/Collegio Sindacale in materia di nomina, di revoca e di garanzie (a tal proposito si richiama altresì quanto specificato al capitolo 8.5 "Misure nei confronti dei Sindaci" del presente Modello).

L'OdV dovrà essere dotato del requisito della professionalità e, pertanto, essere competente negli strumenti e tecniche di tipo "ispettivo", consulenziale (con riferimento, in particolare all'analisi dei sistemi di controllo) e giuridico.

A tal fine l'OdV potrà, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Società per i diversi profili specifici e precisamente:

- con la funzione Affari Legali, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura dei Processi Sensibili, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali;
- con la funzione Affari Legali per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con la funzione Human Resources in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;
- con la funzione Amministrazione e Finanza in ordine al controllo dei flussi finanziari;
- con la funzione Internal Controls per lo svolgimento di specifiche verifiche;
- con la funzione CIO in ordine al controllo relativo ai reati informatici e a quelli in violazione del diritto d'autore;
- con la funzione Workplace in ordine al controllo relativo ai reati ambientali.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza all'OdV non verranno attribuiti compiti di natura operativa che, rendendo tale organismo partecipe di decisioni e di attività operative, farebbero venir meno la necessaria obiettività di giudizio in occasione delle verifiche di rispetto del Modello.

L'OdV, infine, dovrà garantire una continuità di azione tale da permettere un'efficace e costante attuazione del Modello.

A questo fine, all'OdV è assegnato un congruo budget di spesa annuale, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, affinché l'Organismo stesso possa svolgere i compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Sono fatti salvi interventi e attività di carattere straordinario che potranno essere singolarmente autorizzati da parte dell'Amministratore Delegato (oppure: da parte del Consiglio di Amministrazione), secondo le procedure aziendali.

Il budget di spesa assegnato all'OdV deve poter essere gestito in piena autonomia da parte dell'Organismo stesso.

In ogni caso, tenuto conto che l'OdV, nello svolgimento della propria attività, usufruisce altresì delle risorse interne fornitegli dalla Società, sia a livello locale (IC) sia a livello globale (Team di Corporate Investigation) (v. supra, par. 7.1.), il budget di spesa assegnato all'OdV deve intendersi prevalentemente finalizzato al finanziamento di interventi di carattere specialistico.

La rendicontazione delle spese sostenute dall'OdV nella gestione del budget di spesa è curata dall'OdV ed è oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione, in occasione della trasmissione della Relazione semestrale dell'OdV al Consiglio di Amministrazione (v. infra, par. 7.3).

7.3 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. L'OdV ha due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Delegato;
- la seconda, almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Sindaco Unico/Collegio Sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale.

Nei confronti dell'Amministratore Delegato, l'OdV attua la linea di reporting su base continuativa attraverso la trasmissione, a cura dell'OdV, degli estratti dei verbali delle proprie riunioni nelle parti contenenti delibere di interesse diretto per la Società.

Con cadenza almeno semestrale – o, comunque, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario – l’OdV predispone un rapporto scritto sull’attività svolta (nel seguito, la “Relazione”), indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo cap. 9 e l’esito delle stesse, l’eventuale aggiornamento della mappatura dei processi Sensibili, ecc. La Relazione, a cura dell’OdV, è indirizzata al Consiglio di Amministrazione, al Sindaco Unico/Collegio Sindacale e ai soggetti incaricati della revisione legale.

Con cadenza annuale, l’OdV predispone il Piano delle attività e delle verifiche che può essere eventualmente incluso nella prima Relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione.

Con cadenza almeno annuale, l’OdV predispone il Report Flussi Informativi, contenente anche tutti i flussi “attivi” in uscita dall’OdV (v. supra, par. 7.2.), nonché eventuali flussi informativi “secchi” (vale a dire poco circostanziati e/o vuoti), indicando le iniziative necessarie ad attivarli.

Qualora l’OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

Il *reporting* ha ad oggetto:

1. l’attività svolta dall’ufficio dell’OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni ad HMR CONSULTING, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. anche precedente paragrafo 7.2 e successivo cap. 9).

Gli incontri con gli organi cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custodite dall’OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Sindaco Unico/Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

7.4 Flussi informativi verso l’OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte del Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Business Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di HMR CONSULTING ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- il flusso informativo verso l’OdV da parte dei Business Lead e dei Function Lead è attuato attraverso la compilazione del “Questionario di flusso informativo verso l’OdV” (nel seguito, il “Questionario”), accessibile attraverso un tool (questionario elettronico), appositamente predisposto dalla Funzione IC per agevolare la verifica del grado di compliance delle singole funzioni aziendali. L’OdV richiede la compilazione del Questionario con cadenza trimestrale e cura l’aggiornamento dei contenuti del Questionario, in considerazione dei risultati emersi. Con cadenza almeno annuale, l’OdV predispone il Report Flussi Informativi, contenente anche tutti i flussi “attivi” in entrata verso l’OdV, con indicazione della valutazione in merito alla quantità e

qualità delle informazioni ricevute, nonché eventuali flussi informativi “secchi”, indicando le iniziative necessarie ad attivarli (v. supra, par. 7.2.);

- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, trova applicazione la Ethic Line prevista dalle policy di Gruppo e dal Codice Etico, che prescrive a tutto il personale la segnalazione diretta al proprio superiore gerarchico, al Legal Director o all’HR Director. In ogni caso, il soggetto destinatario della segnalazione sulla base della Ethic Line ha il dovere di riferire la segnalazione all’OdV (anche attraverso la compilazione del Questionario di Flusso Informativo verso l’OdV, ove richiesto). Qualora la segnalazione effettuata attraverso la Ethic Line non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, al Legal Director o all’HR Director per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce al OdV. In ogni caso, l’OdV indica nel Report Flussi Informativi le segnalazioni ricevute, sia per il tramite della Ethic Line sia direttamente da parte del dipendente, dandone informazione agli organi sociali attraverso le linee di reporting;
- i Consulenti e i Business Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di HMR CONSULTING, effettuano la segnalazione direttamente all’OdV);
- l’OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 8 (Sistema Disciplinare);
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, anche attraverso la compilazione del Questionario di Flusso Informativo verso l’OdV, ove richiesto (es: HR Director e Legal Director);
- ogni e qualsiasi comunicazione aziendale relativa a variazioni della struttura organizzativa, a cambiamenti intervenuti nelle aree di attività dell’ente e a variazioni che possano coinvolgere processi sensibili ai fini del Decreto 231/2001.

7.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

L’OdV raccoglie e conserva per un periodo di 10 (dieci) anni ogni informazione, segnalazione e report previsto dal Modello, in apposita data base (informatico o cartaceo):

- i verbali delle proprie riunioni;

- il rapporto semestrale per il Consiglio di Amministrazione, il Sindaco Unico/Collegio Sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale;
- il piano di attività per l'anno successivo redatto annualmente;
- le segnalazioni di Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Business Partner riguardanti eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di HMR CONSULTING ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- i rapporti dei responsabili di funzioni aziendali, nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere elementi di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la documentazione che avrà ritenuto di acquisire, in occasione di controlli e verifiche mirate.

L'accesso al data base è consentito esclusivamente all'OdV, all'Internal Controls al Consiglio di Amministrazione e ai membri del Sindaco Unico/Collegio Sindacale. Particolari motivi di opportunità (ad es.: indagine interna in corso che riguardi l'attività di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Sindaco Unico/Collegio Sindacale) possono comportare la temporanea sospensione di tale accesso per un periodo non superiore ai sei mesi.

8. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

8.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di HMR CONSULTING garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il responsabile Human Resources e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. La comunicazione viene ripetuta ad ogni aggiornamento del Modello stesso.

Ai nuovi assunti, invece, viene comunicato un link di accesso alla documentazione (es. Codice Etico, CCNL, Modello, D.Lgs 231/01) con la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, HMR CONSULTING ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

In ogni caso, tutti i training di formazione e tutti i risultati delle attività di monitoraggio e verifica della partecipazione del personale ai corsi di formazione, sono oggetto di informativa obbligatoria all'OdV.

8.2 Informazione ai Consulenti e ai Business Partner

I Consulenti ed i Business Partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di HMR CONSULTING che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

9. Sistema disciplinare

9.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal **Decreto Whistleblowing** (per i dettagli sul Sistema Whistleblowing si veda il precedente paragrafo 4) il sistema sanzionatorio si applica anche nei confronti:

- di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante e delle altre persone tutelate, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- di chi abbia violato l'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata;
- di coloro che abbiano ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione;
- del segnalato, per le responsabilità accertate;

- di coloro che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

9.2 Misure nei confronti di quadri ed impiegati

9.2.1 Sistema disciplinare

La violazione da parte dei dipendenti soggetti ai CCNL di riferimento, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

Costituiscono parte integrante del Modello:

- Codice Disciplinare;
- Il Codice di Etica Aziendale (conosciuto anche come Code of Business Ethics – COBE);
- Le policies aziendali e del gruppo Accenture, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del gruppo Accenture, ed il sistema di controllo della gestione;
- Le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, le disposizioni di reporting della Società e del Gruppo;
- Contratto Collettivo Nazionale di riferimento applicato in HMR CONSULTING;
- Le disposizioni aziendali relative ai comportamenti da tenere nei casi di emergenza in tema di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008); attività di valutazione dei rischi e discipline attuative con riferimento a tale normativa.

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole di comportamento determinate dalla normativa soprarichiamata comporterà l'applicazione dei provvedimenti disciplinari indicati dal contratto collettivo, ferma l'applicazione delle regole di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui alla Sezione Quarta – Titolo VII- agli artt. 8 e seguenti del CCNL Metalmeccanico per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, Parte Terza – Sezione 2 agli artt. 46 e seguenti del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti i servizi di Telecomunicazione, Titolo V - Capo Ventunesimo, artt. 225 artt. 238 e seguenti del CCNL Commercio, Terziario e Distribuzione Servizi, Capitolo XI – art. 68 e seguenti CCNL per i lavoratori dell'Industria Alimentare, Capitolo Quinto – art. 44 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni o 10 giorni in base al ccnl applicato;
- licenziamento per mancanze ai sensi degli stessi CCNL di cui sopra.

Art. 46 ccnl Telecomunicazioni

Il ccnl Telecomunicazioni prevede che l'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni di legge, contrattuali o di normativa aziendale può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore della retribuzione base;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento per mancanze ai sensi del successivo art. 48.

Capo XXI _ Art. 238 - Provvedimenti disciplinari ccnl Commercio Terziario Servizi

La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in

relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

- 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 206;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui all'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori):

- l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare - della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo - salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

9.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- A. violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- B. violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- C. adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- D. adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del Responsabile delle Human Resources, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

9.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure

più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali dalla stessa applicato e, sussistendone le condizioni, dall'art. 2119 cod. civ.

In relazione alla tipologia dei beni protetti dalle previsioni del Codice di Etica e del Modello, l'azienda si riserva di procedere alla sospensione cautelare del dirigente con conservazione dei trattamenti retributivi per il tempo strettamente necessario all'accertamento delle eventuali violazioni.

9.4 Misure nei confronti degli Amministratori e di altri soggetti apicali

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Sindaco Unico/Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Inoltre, con specifico riferimento agli altri soggetti apicali, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione il quale prende gli opportuni provvedimenti nel caso di mancata individuazione ed efficace prevenzione di violazioni del Modello.

9.5 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Sindaco Unico/Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

9.6 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Business Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Business Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

10. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

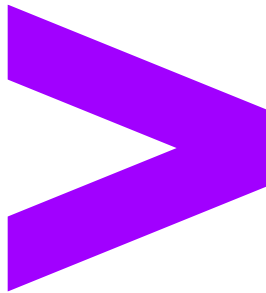
Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, coadiuvandosi con soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da HMR CONSULTING in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne (ovvero di eventuali controllori esterni) che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto della Relazione semestrale che l'OdV indirizza al Consiglio di Amministrazione, al Sindaco Unico/Collegio Sindacale e ai soggetti incaricati della revisione legale (v. supra, par. 7.3). In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel Piano delle attività e delle verifiche, i miglioramenti da attuare (v. supra, par. 7.2.).



Copyright © 2025 Accenture
All rights reserved.
Accenture and its logo are trademarks of Accenture.